

Art. 15 Statuto Università

Il Nucleo di Valutazione

1. Il Nucleo di Valutazione è l'Organo cui compete la verifica della qualità e dell'efficacia dell'offerta didattica, la verifica dell'attività di ricerca e dei servizi offerti dall'Ateneo, anche allo scopo di promuovere sistemi di autovalutazione.
2. Il Nucleo di Valutazione in particolare:
 - a) contribuisce, in raccordo con l'attività dell'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca e con i singoli Dipartimenti, alla formulazione e all'implementazione di un sistema di valutazione dell'efficienza e dei risultati conseguiti dalle singole Strutture nell'ambito della didattica e della ricerca;
 - b) contribuisce, in raccordo con l'attività dell'Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca e con i singoli Dipartimenti, alla formulazione e all'implementazione di un sistema di valutazione dei risultati conseguiti nell'ambito della didattica e della ricerca dai singoli docenti e dai singoli assegnisti di ricerca;
 - c) opera per il potenziamento del sistema di autovalutazione della qualità e dell'efficacia delle attività dell'Ateneo e delle Strutture;
 - d) svolge le funzioni di verifica della qualità e dell'efficacia dell'offerta didattica, anche sulla base degli indicatori individuati dalle commissioni paritetiche docenti-studenti;
 - e) verifica la congruità del *curriculum* scientifico o professionale dei titolari dei contratti di insegnamento di cui all'art. 23, comma 1, della Legge 30.12.2010 n. 240;
 - f) verifica l'attività di ricerca svolta dai Dipartimenti, anche secondo gli obiettivi formulati in via generale dal Consiglio di Amministrazione e dai Dipartimenti stessi;
 - g) contribuisce all'elaborazione di un sistema di valutazione *ex post* delle politiche di reclutamento dell'Ateneo, sulla base di criteri definiti *ex ante* dall'Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca;
 - h) esprime il proprio parere in merito alla revoca dell'incarico di Direttore Generale, proposta dal Rettore a norma dell'articolo 11, comma 2, lettera p) del presente Statuto;
3. Sono attribuite al Nucleo di Valutazione le funzioni di cui all'art. 14 del Decreto Legislativo n. 150 del 27.10.2009, relative alle procedure di valutazione delle Strutture e del personale, in raccordo con l'attività dell'Agenzia Nazionale per la Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca.
4. Il Nucleo di Valutazione svolge tutte le altre funzioni assegnategli dalla legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti di Ateneo.
5. Il Nucleo di Valutazione è nominato dal Rettore, su parere favorevole del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione. L'incarico ha la durata di tre anni ed è rinnovabile una volta.
6. Compongono il Nucleo di Valutazione:
 - a) un professore di ruolo dell'Ateneo con funzioni di Coordinatore;
 - b) tre membri esterni di elevata qualificazione professionale, con specifiche competenze nel campo della valutazione;
 - c) un rappresentante degli studenti eletto con durata biennale del mandato, rinnovabile una sola volta.
7. L'Università assicura al Nucleo di Valutazione l'autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati e alle informazioni necessarie, nonché la pubblicità e la diffusione degli atti nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.
8. Il Nucleo di Valutazione invia annualmente una relazione sulla propria attività al Rettore, che la trasmette al Consiglio di Amministrazione e al Senato Accademico e ne cura la pubblicità, inviandola ai Dipartimenti, alle Scuole e alla Commissione Paritetica di Ateneo per la Didattica.

9. Il Nucleo di Valutazione può far pervenire al Rettore osservazioni e suggerimenti sulle Strutture e procedure organizzative e sulle norme regolamentari e statutarie ed esprimere pareri in merito a iniziative riguardanti la didattica o la ricerca.
10. Per i membri del Nucleo di Valutazione è stabilita un'indennità, il cui ammontare è determinato dal Consiglio di Amministrazione.